



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

INDICE

Articolo 1	Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2	Struttura di afferenza
Articolo 3	Modalità di reclutamento
Articolo 4	Requisiti di partecipazione
Articolo 5	Commissione selezionatrice
Articolo 6	Criteri e procedure di selezione
Articolo 7	Formazione e approvazione delle graduatorie
Articolo 8	Contratto di lavoro
Articolo 9	Trattamento dei dati personali
Articolo 10	Norme di rinvio

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento del collaboratore ed esperto linguistico (di seguito anche "C.E.L."), di cui all'art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 (*Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università*), convertito in L. 21 giugno 1995, n. 236, presso l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche "Università" o "Ateneo"). Il C.E.L. svolge attività di collaborazione alla didattica delle lingue straniere secondo quanto previsto dal CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca vigente.

2. Le procedure selettive sono ispirate ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità.

3. Il C.E.L. può essere assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, o determinato di durata non inferiore a 12 mesi, per lo svolgimento, ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL di comparto, di un monte ore annuo effettivo pari, superiore o inferiore alle 500 ore annue, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico spettante per 500, fatte salve intervenute modifiche normative o contrattuali.

4. L'assunzione di C.E.L. con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, ed è in ogni caso subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità disposte dagli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale contrattualizzato a tempo indeterminato avviene nel rispetto del limite delle risorse in termini di punti organico assegnati a tal fine dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito della programmazione prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui al D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e delle successive delibere dell'Organo.

6. Al fine della stesura del menzionato PIAO il Direttore Generale rileva almeno ogni triennio il fabbisogno di unità di personale per gli uffici dell'Ateneo.

7. Le risorse finanziarie destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato sono determinate dagli Organi di governo in base alla disponibilità economica dell'Ateneo, nei limiti compatibili con i vincoli della finanza pubblica e gli obiettivi di Ateneo. Esse devono essere indicate e trovare la relativa copertura nel bilancio di previsione annuale e triennale di Ateneo.

8. La consistenza di tali risorse è verificata prima dell'indizione delle procedure concorsuali e dell'assunzione dei vincitori.

9. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti, di norma se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi, ovvero per esigenze di apprendimento a carattere sperimentale o correlate a programmi di Ateneo, progetti o esigenze temporanee, è disposta, qualora non sia possibile provvedere mediante attribuzione di ore supplementari ad altro collaboratore linguistico in servizio.

10. L'avvio del processo assunzionale di CEL con contratto a tempo determinato è disposto dal Consiglio di Amministrazione, previa motivata richiesta della struttura di afferenza e su proposta del Direttore Generale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..

La relativa disponibilità finanziaria per far fronte alla spesa dovrà essere accertata e attestata dalla struttura di afferenza nonché trasferita al bilancio di Ateneo prima dell'avvio della procedura assunzionale.

11. La procedura di selezione viene in ogni caso avviata previa verifica dell'esistenza di graduatorie valide di idonei relative a concorsi a tempo indeterminato già espletati.

12. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.

Articolo 2 – Struttura di afferenza

1. La struttura cui è affidata la gestione dei C.E.L. per provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche nell'ambito delle lingue è individuata nell'Area competente in materia di didattica secondo il vigente atto di organizzazione amministrativa e tecnica. La Commissione "Centro Linguistico di Ateneo" (CLAt) è deputata a fornire indirizzo e consulenza, con parere obbligatorio, in ordine all'attività istituzionale resa dai collaboratori ed esperti linguistici.

Articolo 3 - Modalità di reclutamento

1. L'assunzione di personale collaboratore ed esperto linguistico avviene per selezione pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 21 giugno 1995, n. 236 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso all'impiego da parte del personale tecnico e amministrativo.

2. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale.

3. Il bando di selezione deve indicare:

- la natura del rapporto di lavoro – a tempo indeterminato o determinato – e in questo secondo caso la durata del contratto;
- **il monte orario annuo** previsto;
- il profilo professionale richiesto con l'indicazione della lingua di riferimento;
- i requisiti per la partecipazione;
- il termine per la presentazione delle domande;
- le modalità di svolgimento della selezione stessa;
- l'ammontare della retribuzione prevista dalle vigenti disposizioni;
- le garanzie per le pari opportunità tra uomini e donne e in particolare la percentuale di rappresentatività dei generi della qualifica messa a concorso, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- le modalità di versamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la partecipazione al concorso, il cui importo è stabilito con decreto del Direttore Generale.

4. Il bando richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. Il bando di selezione è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel Portale Unico del Reclutamento (InPA). Ne viene altresì data pubblicità nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ateneo relativo ai concorsi.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea ex DM n. 270/2004 o equivalente o superiore, o di titolo universitario straniero equivalente; ciascun bando potrà altresì individuare l'area disciplinare del titolo di studio in considerazione degli ambiti specifici in cui dovranno essere svolte le attività;
- b) idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica integrativa nella lingua indicata dal bando di selezione risultante da:
 - b1) esperienza in attività formative e didattiche maturata presso Università o Istituti di alta formazione italiani o esteri di durata complessiva almeno pari a 24 mesi con un numero di ore frontali non inferiori a 200;
 - b2) attestazioni o certificazioni di idoneità all'insegnamento della lingua come lingua straniera o seconda rilasciate da enti competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale;

- c) madrelinguismo e/o bilinguismo, attestato mediante apposita autodichiarazione. Sono da considerare di madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua richiesta per la selezione;
- d) capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività, attestata mediante apposita autodichiarazione.

2. Per partecipare alla selezione, i candidati devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana, devono essere indicati:

- a) il titolo di studio posseduto; per i titoli di studio conseguiti all'estero, il candidato dovrà allegare la ricevuta della richiesta di equivalenza o il provvedimento di equipollenza rilasciato dagli organi competenti
- b) i titoli che si intendono far valere;
- c) il curriculum vitae.

4. La domanda deve essere redatta e presentata unicamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando stesso.

5. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

6. L'Università dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da:

- tre componenti esperti dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica attinente alla lingua oggetto di selezione, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, proposti dal Coordinatore del CLAt, nel rispetto della parità di genere;
- un segretario verbalizzante, scelto tra il personale tecnico amministrativo.

2. Nell'ambito della commissione nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Possono fare parte della commissione, come componenti aggiuntivi, anche specialisti in psicologia e risorse umane.

Articolo 6 - Criteri e procedure di selezione

1. La selezione prevede una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

2. La commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. Durante la riunione preliminare la commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati. La Commissione dispone di 90 punti, di cui 30 sono riservati alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova orale.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno 21 punti nella prova scritta.

5. La prova orale è anche diretta ad accertare la padronanza della lingua straniera, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua. Nel corso della prova orale, la commissione verificherà il livello di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato. Verrà inoltre verificata la conoscenza degli elementi fondamentali dello Statuto di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova.

6. La prova orale si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 28 punti.

7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova orale.

8. I criteri di assegnazione del punteggio riservato ai titoli sono i seguenti:

- a) titoli di studio e di formazione ulteriori rispetto al titolo di accesso, pertinenti all'attività oggetto di valutazione: fino ad un massimo di punti 5;
- b) titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza: fino ad un massimo di punti 10;
- c) altri titoli professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di punti 5.

9. I criteri di valutazione dei titoli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- esperienza in attività didattico-formative e di supporto all'apprendimento della lingua straniera richiesta, maturata preferibilmente presso Università o Istituti di alta formazione italiani o esteri;
- comprovata esperienza nell'utilizzo di piattaforme didattiche e/o di testing, attestata mediante indicazione degli estremi dei test e/o dei materiali multimediali prodotti, dei corsi in modalità blended progettati, dei corsi di Moodle utilizzati con funzione di docente;
- incarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali attinenti le attività relative al posto da ricoprire;
- eventuali pubblicazioni inerenti all'attività oggetto di valutazione;
- altri titoli specifici indicati nel bando.

Articolo 7 – Formazione e approvazione delle graduatorie

1. Gli atti della procedura selettiva e la graduatoria definitiva sono approvati con decreto del Direttore Generale.

2. La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la preferenza è determinata applicando i criteri di cui all'art. 5 (*Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere*) del DPR n. 487/1994 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) come sostituito dal DPR 16.6.2023, n. 82.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti previsti dal bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva.

4. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato nel Portale e nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnazioni.

5. La graduatoria definitiva rimane efficace per il termine previsto dalle norme vigenti.

6. L'Università, se consentito dalle norme vigenti, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria:

- per ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla programmazione;
- per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione nelle graduatorie a tempo indeterminato, se consentito dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle disposizioni di legge. L'Amministrazione invita l'interessato/a a presentare, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la documentazione prescritta al fine dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari costituisce condizione indispensabile, per la stipula del contratto individuale di lavoro, la regolare posizione dell'interessato/a in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Università degli studi di Genova in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) e del D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia in protezione dei dati personali*), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, il *Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigente* dell'Università nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e ricerca e dai contratti integrativi di riferimento.